

Emanuele Arena

REGISTRO CONTROLLO ATTREZZATURE

**Ai sensi dell'articolo 71, comma 4, lettera b)
del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.**

- Elenco delle attrezzature di lavoro
- Gestione scadenze dei controlli
- Verifiche sulle attrezzature

SOFTWARE INCLUSO

Modulistica per la redazione del Registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per qualsiasi tipo di attività e di azienda



eBook di www.lavoripubblici.it

**GRAFILL**

Emanuele Arena

REGISTRO CONTROLLO ATTREZZATURE

ISBN 13 978-88-8207-537-8

EAN 9 788882 075378

eBook, 41

Prima edizione, novembre 2013

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	p.	1
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	"	3
3. DEFINIZIONI	"	5
3.1. <i>Definizioni estratte dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.</i>	"	5
3.2. <i>Definizioni estratte dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 17/2010</i>	"	6
4. REQUISITI DI SICUREZZA (Articolo 70 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).....	"	7
5. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).....	"	9
6. TABELLE VERIFICHE PERIODICHE (Secondo l'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).....	"	11
7. ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DELL'OPERATORE ...	"	15
8. ANAGRAFICA AZIENDA	"	17
9. SCHEDE DI IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA	"	19
10. SCHEDE DI INTERVENTO ATTREZZATURA	"	31
11. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO	"	53
11.1. <i>Introduzione</i>	"	53
11.2. <i>Requisiti minimi hardware e software</i>	"	53
11.3. <i>Procedura per l'installazione del software</i>	"	53

1. INTRODUZIONE

Lo scopo del presente testo è quello di fornire ai soggetti interessati (Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti) il supporto necessario per assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo del 9 aprile del 2008, n. 81.

Il controllo delle attrezzature di lavoro non è solo un obbligo di legge, l'assenza di manutenzione infatti oltre a far decadere le garanzie previste dai costruttori e fabbricanti di macchine fa ridurre la vita dell'attrezzatura stessa, provocando così guasti improvvisi non prevedibili che si traducono in incidenti ed infortuni ai lavoratori con costi (diretti ed indiretti) all'azienda.

I controlli possono essere effettuati da personale interno o esterno all'azienda, con adeguate competenze in relazione al tipo di intervento da effettuare e adeguatamente informato e addestrato ai sensi degli articoli 36-37 e dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008, in ogni caso il Datore di lavoro così come stabilito dallo stesso decreto è il responsabile della tenuta del registro.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto nel registro, che deve essere costantemente aggiornato, ed esibito agli organi di vigilanza (ASP, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, NAS, ecc.) qualora ne facciano richiesta.

Il registro si compone da due sezioni:

- una scheda di identificazione delle attrezzature, dove sono riportate le informazioni più importanti delle attrezzature stesse, come ad esempio la matricola il modello, la data di costruzione, la presenza del manuale di uso e manutenzione, ecc.;
- una scheda di interventi dove vengono riportati gli eventuali interventi effettuati sulla attrezzatura o macchina.

Su ogni scheda devono essere riportati gli interventi di una singola attrezzatura/macchina

N.B.

In ogni caso si consiglia di prendere sempre visione in via preliminare del manuale di uso e manutenzione o eventuale schede tecniche fornite dal fabbricante.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legislativo aprile 2008, n. 81**
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106**
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17**
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011**
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

3. DEFINIZIONI

3.1. *Definizioni estratte dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.*

Ai fini del presente registro si intende per:

- «Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari... *(omissis)*.
- «Datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa... *(omissis)*.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
- «Dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- «RSPP» Responsabile del servizio prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- «Preposto» persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- «attrezzatura» di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- «uso di una attrezzatura di lavoro»: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- «zona pericolosa»: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- «lavoratore esposto»: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- «operatore»: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

3.2. Definizioni estratte dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 17/2010

- «a) “macchina” propriamente detta:
 - 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
 - 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
 - 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
 - 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;*
- * Il funzionamento di ciascuna unità influisce sul funzionamento delle altre o dell'insieme nel suo complesso, mentre il sistema di controllo è unico oppure i sistemi di controllo delle varie unità sono tra loro collegati; esempi: linee di produzione, sistemi automatizzati, impianti produttivi.*
- 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;».
- «g) “quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto;».
 - «h) “immissione sul mercato”: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;».
 - «m) “messa in servizio”: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;».
 - «i) “fabbricante”: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;».

4. REQUISITI DI SICUREZZA (Articolo 70 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)

«Art. 70

Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.^[1]

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V (D.Lgs. n.81/2008).^[2]».

^[1] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente (*per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l'Allegato V, parte 2ª*).

^[2] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente (*per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l'Allegato V, parte 2ª*).

5. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)

«Art. 71

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.^[1]

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.^[2]

3. *(omissis)*

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;^[3]
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) ***siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.***

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza **in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3** non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione

^[1] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.

^[2] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.

^[3] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l'allegato VI.

dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.^[4]

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una **informazione, formazione ed addestramento adeguata**;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.^[5]

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, **secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida**, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - 1) **ad interventi di controllo** periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 - 2) **ad interventi di controllo** straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) **Gli interventi di controllo** di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.^[6]

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.^[7]

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.^[8]».

^[4] Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente.

^[5] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.

^[6] Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente.

^[7] Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente.

^[8] Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente.